

# CONTRATTO DI CONCESSIONE DI MACCHINA DEL CAFFÈ' CON LA FORMULA DEL COMODATO D'USO GRATUITO.

**Tra:** APS INVESTMENTS S.R.L.U, con sede in Ciserano BG, Via Verdello n 16/c, c.f./p.iva 03893310163 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Stefano Zucchinalli - (d'ora in avanti definita anche parte comodante)

**e :** COGNOME ..... NOME ..... RAG. SOCIALE .....  
VIA ..... N° ..... CAP ..... LOCALITÀ ..... PR ..... COD. FISCALE .....  
PARTITA IVA ..... COD. UNIVOCO (SDI) ..... MAIL ..... TELEFONO .....

(d'ora in avanti definita parte comodataria),

## si conviene e si stipula quanto segue:

1). **Oggetto:** la parte comodante consegna, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in comodato gratuito alla parte comodataria, che accetta, la Macchina Sorgenta Caffè' preventivamente collaudata, esente da vizi e del tutto idonea ad espletare le sue funzioni, affinché se ne serva con la dovuta diligenza al fine di utilizzarla per gli scopi previsti dal costruttore, che nella specie consistono nell'erogazione del caffè, the, tisane e solubili in capsule.

2). **Proprietà del bene concesso in comodato d'uso:** la formula "comodato d'uso" non costituisce una forma di vendita ma solamente l'erogazione di un servizio consistente nel mettere a disposizione di parte comodataria una macchina del caffè senza spese di acquisto, sempre efficiente e senza costi di manutenzione della quale parte comodante, per legge, ne rimane sempre proprietaria.

3). **Condizioni del comodato:** parte comodataria per detenere la macchina del caffè in comodato d'uso gratuito è tenuta ad acquistare dal comodante un minimo mensile di N.....capsule di caffè, the, tisane e solubili in capsule "Sorgenta Caffè", disponibili nella sezione Sorgenta Caffè' Comodato all'indirizzo internet www.sorgenta.it. Eventuali variazioni di prezzo delle capsule del caffè, durante la validità del contratto, saranno comunicate da parte comodataria a parte comodante per mezzo mail.

In caso di mancato acquisto per 60 GIORNI la parte comodante si riserva il diritto di chiedere in restituzione la macchina del caffè e quindi risolvere il contratto. Il comodatario si impegna: a leggere il manuale d'uso della macchina del caffè e a rispettarne le disposizioni, a tenere l'apparecchio in un luogo idoneo, a conservarlo ed utilizzarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, a risponderne in caso di furto, a restituire la macchina del caffè nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta in consegna, fatto salvo il normale deterioramento d'uso derivante da un corretto e diligente utilizzo e a non concederne a terzi il godimento, a titolo gratuito e/o oneroso, neppure temporaneamente.

4). **Stima del bene oggetto del comodato:** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del codice civile, parte comodataria e parte comodante, convengono quale valore di stima del bene oggetto del comodato la somma di Euro 149,00 IVA compresa. Tale stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per deperimento e/o perdita e/o mancata restituzione del bene concesso in comodato d'uso gratuito e non per la vendita restando inteso che la proprietà, per legge, rimane sempre in capo a parte comodante.

5). **Dichiarazioni e utilizzi non consentiti:** parte comodataria dichiara che l'impianto elettrico al quale sarà collegata la macchina del caffè rispetta le normative di legge vigenti e, nel contempo, solleva parte comodante da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione a danni causati, a cose e/o terzi, dalla macchina del caffè che dovessero derivare da un impianto elettrico non a norma.

Parte comodataria, inoltre, dovrà evitare di arrecare danni alla macchina del caffè e, pertanto, gli è vietato utilizzarla con modalità differenti da quelle indicate nel libretto di istruzioni e/o per scopi differenti da quelli previsti dal costruttore. Non dovrà aprire o tentare di aprire la macchina del caffè, sia per motivi di sicurezza sia perché parte comodante è l'unica autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione e/o di riparazione.

Parte comodataria non potrà usare capsule del caffè diverse da quelle commercializzate dalla comodante, in quanto l'uso di capsule differenti può recare danni alla macchina del caffè concessa in comodato d'uso gratuito.

6). **Durata e risoluzione del contratto:** Il presente contratto si intende a tempo indeterminato e si risolverà nel momento in cui parte comodante senza alcun preavviso comunicherà a parte comodataria di volere in restituzione la macchina del caffè, oppure nel caso in cui parte comodataria comunicherà la decisione di restituire la macchina del caffè a parte comodante, essendo libera di restituirla in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

In caso di risoluzione del contratto parte comodataria dovrà spedire, tramite corriere, la macchina del caffè alla sede operativa di parte comodante in Via Verdello 16/c 24040 Ciserano (BG) non oltre i 10 GIORNI dalla ricezione della comunicazione con cui parte comodante ha chiesto la restituzione del bene, ovvero dalla data in cui parte comodataria ha comunicato a parte comodante la decisione di restituire la macchina del caffè.

Se la risoluzione è stata chiesta da parte comodataria la spedizione sarà fatta con spese a carico della comodataria, se, invece, la risoluzione è stata chiesta da parte comodante, le spese di spedizione saranno a suo esclusivo carico.

7). **Manutenzione e assistenza:** tutte le spese relative alla manutenzione e assistenza del bene oggetto del presente contratto, alla sostituzione delle parti meccaniche, della manodopera relativa agli interventi effettuati sono sempre a carico della comodante che in caso di ripetute anomalie della macchina del caffè può decidere di sostituirla con altra avente le medesime caratteristiche.

Nel caso in cui il bene oggetto del presente contratto manifesti difetti di funzionamento, parte comodataria, dopo averne dato notizia a parte comodante tramite mail all'indirizzo: comodato@sorgenta.it, provvederà a imballare la macchina del caffè e a farla recapitare alla sede operativa di quest'ultima sita in Via Verdello 16/c 24040 Ciserano BG tramite corriere o posta nel suo imballo originale che dovrà sempre essere conservato. Parte comodante, dopo aver sottoposto la macchina agli accurati controlli del caso provvederà, a proprie spese, a restituire a parte comodataria il bene privo dei difetti di funzionamento, oppure, qualora non sia stato possibile eliminarli, inviando un'altra macchina del caffè avente le medesime caratteristiche.

8). **Mancato reso del bene o reso di bene danneggiato e penale** una volta risolto il presente contratto in uno dei modi previsti dal precedente articolo n. 6, il comodatario dovrà provvedere a spedire a parte comodante la macchina del caffè.

Se il comodatario non avrà spedito la macchina del caffè, entro i termini indicati dal precedente articolo n.6, il comodante provvederà a metterlo in mora mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o P.E.C. avvertendolo che se entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione non avrà provveduto a spedire la macchina del caffè, il comodatario sarà tenuto a versare una penale pari a Euro 149,00 I.V.A.COMPRESA, corrispondente al valore stimato del bene alla stipula del contratto come indicato al precedente articolo n.4, e che, nel contempo, sarà passibile di denuncia penale per il reato di appropriazione indebita, atteso che la macchina del caffè è di proprietà di parte comodante.

Nel caso in cui la macchina del caffè sia stata restituita danneggiata da uso improprio, da uso di capsule non autorizzato o comunque affetta da danni cagionati volontariamente dal comodatario, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento delle spese necessarie al suo ripristino sino ad un massimo di Euro 149,00 I.V.A.COMPRESA, ovvero sino all'importo di Euro 149,00 I.V.A.COMPRESA indicato nel precedente articolo n. 4, nel caso in cui i danni non siano più riparabili ed il comodante sia costretto a rottamare la macchina del caffè.

9). **Disciplina del contratto:** il presente contratto, per tutto quanto non previsto, è disciplinato dalle norme degli articoli 1803 - 1812 del codice civile (capo XIV del Comodato) alle quali parte comodataria e parte comodante si rimettono.

10). **Foro Competente:** Foro competente a decidere sulle controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è indogabilmente il Foro di Milano.

11). **Trattamento dati - Privacy:** APS INVESTMENTS S.r.l.u. effettua il trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 101/18 e, a tal fine, in qualità di titolare e responsabile del trattamento, informa il Cliente che: a). il conferimento dei dati personali è obbligatorio, perché finalizzato alla conclusione del contratto di comodato d'uso gratuito; b). il rifiuto a fornire i dati personali è causa impeditiva della conclusione del suddetto contratto; c). i dati personali saranno memorizzati, trattati anche elettronicamente e protetti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e in modo tale da garantire la riservatezza; d). i dati personali conferiti al momento della sottoscrizione del contratto non saranno comunicati a terzi, né diffusi. In relazione al trattamento previsto, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli art. 15, 16 e 17 del GDPR 679/2016.

Luogo e data.....

IL COMODANTE (APS INVESTMENTS S.R.L.U.)

IL COMODATARIO

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Comodatario approva, dopo attenta lettura e rilettura, le seguenti clausole: 3) condizioni del comodato; 4) stima del bene oggetto del comodato; 5) dichiarazioni e utilizzi non consentiti; 6) durata e risoluzione del contratto; 8) mancato reso del bene o reso di bene danneggiato e penale; 10) foro competente.

Luogo e data.....

IL COMODATARIO

.....